

T.A.R. Puglia sez. I, 30/11/2020, n. 1535

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2020, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via (omissis);

contro

il Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per lâ?ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Bari â? sezione lavoro n. 1327/2019 in data 20 maggio 2019 munita di formula esecutiva il 12 luglio 2019 e notificata nelle date del 13 e 19 luglio 2019, limitatamente al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lâ?art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. (omissis) nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, presente a verbale lâ?Avvocato Giacomo Tarantini, a seguito del deposito di note di udienza, ai sensi delle citate disposizioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, notificato il 28.04.2020 e depositato il giorno successivo, il Sig. (*omissis*) chiede lâ??esecuzione della sentenza della Corte dâ??Appello di Bari â?? sezione lavoro in data 20 maggio 2019, munita di formula esecutiva il 12 luglio 2019 e cosÃ¬ notificata nelle date del 13 e 19 luglio 2019, limitatamente al pagamento delle spese e competenze di primo e secondo grado, liquidate, rispettivamente, in â?¬ 2.000,00 (duemila/00) e â?¬ 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

1.1. Chiede altresÃ¬ la corresponsione delle cd. *astreintes* ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., nella misura prevista dal dlgs 231/2002 per le transazioni commerciali.

2. Il Ministero, ritualmente intimato, non si Ã¨ costituito in giudizio.

3. Chiamato il ricorso in decisione nella camera di consiglio del 23 settembre 2020, con ordinanza collegiale n. 1237 del 5 ottobre 2020, Ã¨ stato ordinato al ricorrente di depositare lâ??attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, condizione richiesta dallâ??art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

3.1. In data 20 ottobre 2020 il ricorrente ha adempiuto al suddetto incumbente.

4. Quindi nellâ??udienza del 25 novembre 2020, tenutasi in modalitÃ da remoto ai sensi dallâ??art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dallâ??art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso Ã¨ stato introitato per la decisione.

4.1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito specificati.

5. Occorre considerare:

a) la sentenza Ã¨ passata in giudicato per mancata proposizione di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 19 ottobre 2020;

b) la sentenza Ã¨ stata notificata in forma esecutiva al Ministero dellâ??Interno nelle date del 13 e 19 luglio 2019;

c) Ã¨ quindi decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui allâ??articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997.

5.1. Ne consegue che deve ordinarsi allâ??Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e competenze, oltre accessori di legge, in base alla sentenza della Corte dâ??Appello di Bari â?? sezione lavoro in data 20 maggio 2019, il tutto maggiorato degli interessi legali computati dalla liquidazione in sentenza al soddisfo, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, con lâ??avvertenza che, in caso di ulteriore inottemperanza, su istanza di parte, sarÃ nominato un

commissario *ad acta*, affinché provveda in sua vece.

6. Come si è rilevato in precedenza, il ricorrente chiede anche il riconoscimento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., peraltro nella misura prevista dal dlgs 231/2002 per le transazioni commerciali.

6.1. Il Collegio rileva che lo scrutinio di tale domanda comporta la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento delle c.d. *astreintes*.

7. Deve concludersi che il ricorso deve essere accolto nei limiti suindicati.

8. In ragione della soccombenza reciproca, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite; tuttavia nulla deve disporsi al riguardo, stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimato Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

• accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe;

• nulla dispone sulle spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio da remoto del giorno 25 novembre 2020, con l'intervento dei Magistrati:

(*omissis*)

Campi meta

Massima : *Il TAR Puglia ordina al Ministero dell'Interno di eseguire il pagamento delle spese legali stabilite in una precedente sentenza della Corte d'Appello di Bari, ormai passata in giudicato, entro 30 giorni, con la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, ma non riconosce le astreintes, motivando tale decisione con le difficoltà finanziarie del debitore pubblico.*

Supporto Alla Lettura :

ASTREINTE

L'astreinte (o *penalità di mora*), è un istituto che prevede l'applicazione di una penale a danno del debitore che violi una condanna all'adempimento.

Si tratta di un istituto dell'ordinamento francese che trova posto anche nel diritto italiano con l'art. 614 bis c.p.c.. Tecnicamente viene vista come una *misura di coercizione indiretta*, concretamente consiste in una sorta di *penale*, imposta dal giudice, che il debitore dovrà pagare in caso di inosservanza o ritardo nell'adempimento per il quale è stato condannato.

L'art. 614 c.p.c. prevede che l'istituto dell'astreinte si applichi con riferimento alle obbligazioni di fare infungibili, di non fare e anche alle ipotesi di inadempimento degli obblighi di consegna e rilascio. Inoltre dispone che tale istituto possa essere concesso dal giudice solo su richiesta di parte e se il provvedimento non risulti manifestamente iniquo nel caso concreto.

Caratteristica di questo istituto è che rappresenta *titolo esecutivo*, e quindi al verificarsi dell'inadempimento o del ritardo, il creditore potrà subito iniziare un'azione esecutiva ai danni del debitore, notificandogli un atto di precetto, senza necessità di un provvedimento che accerti l'effettiva sussistenza del ritardo o dell'inadempimento. Sarà eventualmente il debitore, tramite opposizione all'esecuzione, a dover dimostrare l'avvenuto adempimento. Il giudice nel fissare la somma da pagare deve tenere conto di diversi parametri:

• valore della causa;

• natura della prestazione e del danno;

• condizioni patrimoniali delle parti;

• altre circostanze utili.

Anche nell'ambito del diritto amministrativo è presente un istituto riconducibile all'astreinte, infatti l'art. 114 c.p.a. prevede che, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione possa essere condannata al pagamento di una *penalità di mora* nel caso in cui non provveda all'esecuzione del giudicato.